



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all'art. 23, co. 1 e 2 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]*" e che "*i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]*";

CONSIDERATO che il disposto di cui l'art. 17 del D.Lgs. 104/2017, che modifica l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, trova applicazione anche per i provvedimenti di V.I.A. adottati prima della sua entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall'art 23, comma 3, del medesimo Decreto;



VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;

VISTO l’art. 5 del citato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164”*, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che all’art. 27 prevede che *“I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni”*;

VISTA la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”*, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia, nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. per il progetto *“Riqualificazione a 380 kV dell’elettrodotto aereo ‘Cassano- ric. Ovest Brescia’ tra S.E. Cassano d’Adda e Chiari ed opere*



Cassano (MI) a Urago d'Oglio (BS) e la realizzazione di nuovi raccordi con la stazione elettrica di Chiari (BS) e si sviluppa per una lunghezza di circa 38 km nelle province di Milano, Bergamo e Brescia;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000, potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, l'opera non interessa direttamente aree ZPS e SIC ed in particolare dista dal Sito d'Interesse Comunitario (SIC IT2060013) "Riserva Naturale Fontanile Brancaleone", unica area protetta presente, circa 750 m;

CONSIDERATO che il Proponente, sebbene l'assenza di una diretta interferenza con il progetto, ha ritenuto opportuno procedere con il II livello della Valutazione d'Incidenza (Valutazione appropriata);

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"in considerazione del fatto che non vi sono frammentazioni di habitat, che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali presenti nel SIC, dovute alla realizzazione e all'esercizio delle opere in progetto, si può affermare che non vi è incidenza sulle connessioni ecologiche all'interno del SIC"*;

VISTA la nota prot. TE/P20170002224 del 28 marzo 2017, acquisita con prot. 7355/DVA del 28 marzo 2017, successivamente perfezionata, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza di approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 per il sopra citato progetto;

CONSIDERATO che con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-167 del 31 maggio 2017, emesso sulla base del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2408 del 26 maggio 2017, acquisito al prot. 12585/DVA del 29 maggio 2017, è stato approvato il Piano di Utilizzo Terre relativo al progetto *"Riqualificazione a 380kV dell'elettrodotto aereo 'Cassano- ric. Ovest Brescia' nella tratta compresa tra le stazioni di Cassano d'Adda e Chiari ed opere connesse"*, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 2501 del 15 settembre 2017, assunto al prot. DVA-2017-21542 del 21 settembre 2017, costituito da n. 68 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 25564 del 13 settembre 2017, assunto al prot. DVA-2017-20618 del 13 settembre, e costituito da n. 13 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Lombardia, espresso con D.G.R. n. 6996 del 31 luglio 2017 e relativi allegati, assunto al prot. DVA-2017-18341 del 3 agosto 2017, costituito da n. 28 pagine;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2501 del 15 settembre 2017, assunto al prot. DVA-2017-21542 del 21 settembre 2017;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 25564 del 13 settembre 2017, assunto al prot. DVA-2017-20618 del 13 settembre;
3. Parere della Regione Lombardia, espresso con D.G.R. n. 6996 del 31 luglio 2017 e relativi allegati, assunto al prot. DVA-2017-18341 del 3 agosto 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione è emerso che i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 risultano allegati e coordinati nel parere della Regione Lombardia, espresso con D.G.R. n. 6996 del 31 luglio 2017 e considerati nel relativo quadro prescrittivo.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale, oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

RITENUTO di dover provvedere alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei pareri allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi



del D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

CONSIDERATO, infine, che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto *“Riquilificazione a 380 kV dell'elettrodotto aereo “Cassano Ric. Ovest Brescia” nella tratta compresa tra le stazioni elettriche di Cassano D'Adda e Chiari ed opere connesse”*, presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, sez. A e sez. B.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

Sez. A)

Condizioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Relativamente alle alternative e ottimizzazioni di tracciato analizzate nell'ambito del presente parere, il progetto dovrà seguire il tracciato proposto dal Proponente con l'istanza, secondo il tracciato proposto con le seguenti alternative:
 - Alternativa in uscita dalla Stazione di Cassano d'Adda di cui alla nota TE/P20160004741 del 4/8/2016, acquisita agli atti con prot. n. 20725/DVA del 8/8/2016 che prevede la realizzazione dei sostegni 1', 2' in luogo dei sostegni 1, 2 e 3 del tracciato originariamente proposto;
 - Alternativa nel tratto tra i sostegni 27 e 29, sviluppata al fine di evitare le aree occupate dalle serre e che prevede la realizzazione del sostegno 28bis, aggiuntivo rispetto al tracciato originario;
 - Alternativa per la realizzazione dei sostegni 53 e 54 (attraversamento del fiume Serio) in modo da evitare l'area di riquilificazione ambientale di cui alle NTA del Parco e le aree di piena;
 - Alternativa 'Cascina Monticelli' di cui alla nota TE/P20160004741 del 4/8/2016, acquisita agli atti con prot. n. 20725/DVA del 8/8/2016 tra i



sostegni 85 e 90, spostando verso est il sostegno n. 88, al fine di allontanare la linea dalla Cascina Bruciati;

- Ottimizzazione sostegni 94-95, spostando il sostegno 95 verso il 94 di circa 35 m, rispettando il franco di 10 m dal canale di irrigazione.

Lo sviluppo delle alternative e ottimizzazioni di cui sopra dovrà essere sottoposte al MATTM per opportuna valutazione.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente alla progettazione esecutiva – Prima della chiusura della conferenza dei servizi autorizzatoria

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

2. Il Proponente è tenuto alla ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui al parere della Regione Lombardia di cui alla Deliberazione n. 6996 del 31/07/2017, fatta eccezione per la prescrizione n. 5.2.5 della citata Deliberazione.

Ambito di applicazione: -

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: TUTTE LE FASI

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Lombardia

3. In merito ai rischi di collisione per l'avifauna, al fine di ottimizzare anche le misure di monitoraggio e mitigazione proposte nello SIA e nelle integrazioni, dovrà essere presentato uno studio, sulla base delle più recenti linee guida nazionali e internazionali (i.e. "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna"- ISPRA 2008, *Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity power grids*, UNEP/CMS/Conf.10.30.2011 etc), finalizzato a:

- la definizione delle modalità per il monitoraggio ante operam e post operam (punti di misura, modalità, tecniche, durata); il monitoraggio post operam dovrà avere una durata minima di 3 anni;
- la verifica dei tratti dell'elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione;
- la definizione della tipologia, la disposizione e il numero dei dissuasori.

I contenuti dello studio, che dovrà essere redatto da esperti qualificati, dovranno essere concordati preventivamente con gli enti Parco interessati dall'opera.

Lo studio che dovrà essere redatto a valle del monitoraggio *ante operam*, sarà trasmesso al MATTM per l'approvazione. Gli esiti del monitoraggio *post operam* saranno inclusi nei report del Piano di Monitoraggio Ambientale.

Ambito di applicazione: Monitoraggio Ambientale



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: Enti Parco Adda Nord, Serio e Oglio

4. Il Proponente dovrà approfondire la caratterizzazione del fabbricato individuato come recettore n. 8, dal momento che la documentazione fotografica e la verifica catastale non possono indurre ad una valutazione conclusiva. Ove tali approfondimenti appurassero che il recettore è adibito a permanenze superiori alle 4 ore, sebbene gli edifici siano stati realizzati senza autorizzazioni, il Proponente dovrà proporre modifiche progettuali che consentano di escludere dalla DPA questo recettore.

Ambito di applicazione: Campi Elettromagnetici

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

5. All'interno delle aree Parco, il Proponente dovrà intervenire al di fuori del periodo di riproduzione delle specie, concentrare i lavori in settori diversi rispetto a quelli maggiormente idonei alla riproduzione. In tal senso si richiede al Proponente di inviare agli Enti Parco interessati dalla realizzazione dell'opera la pianificazione delle operazioni di cantiere, prima dell'inizio delle stesse in conformità a quanto prescritto.

Ambito di applicazione: Mitigazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: Regione Lombardia, Parco Adda Nord, Parco Serio e Parco Oglio

6. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere nonché delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il PMA dovrà essere approvato dall'ARPA Lombardia, con la quale si



A

concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il PMA, corredato del parere di ARPA, dovrà essere sottoposto all'approvazione del MATTM. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere integrato, in particolare:

- Sulla base dell'analisi degli impatti acustici relativa al cantiere base, il PMA dovrà contenere specifici monitoraggi relativi a tale area al fine di mettere in opera barriere o altri strumenti di mitigazione durante la realizzazione dei lavori, ove si rendesse necessario;
- Per quanto riguarda il contrasto alla diffusione di specie vegetazionali invasive occorrerà prevedere i rilievi periodici in modo da avere cadenza almeno stagionale, per poter dare informazioni attendibili sulla reale presenza/assenza e abbondanza di alcune specie e specificare come verrà eseguito il monitoraggio e controllo delle aree di cantiere al fine di verificare la presenza e la propagazione di specie alloctone;
- I monitoraggi previsti per l'avifauna dovranno prevedere una verifica della funzionalità degli elementi dissuasori posti sulla fune di guardia, in particolare nelle aree di attraversamento dei fiumi Adda, Serio, Oglio e dei Parchi regionali; la stesura del Piano di monitoraggio per quello che riguarda questa componente dovrà essere stilato ed eseguito da ornitologi esperti di migrazione e di conteggi;
- Per quanto riguarda i punti di monitoraggio relativi alla componente paesaggio, questi andranno integrati in funzione degli interventi di mitigazione paesaggistica che saranno implementati nella fase successiva di progettazione;
- La caratterizzazione ecosistemica e florofaunistica proposta mediante il Piano di Monitoraggio ante operam e in fase di esercizio dovrà comprendere periodi di campionamento che includano le fasi stagionali rilevanti per le specie presenti; il Piano di monitoraggio dovrà altresì chiarire i criteri di selezione e posizionamento sul territorio delle stazioni di censimento, anche sulla base di una stima della diversità biologica degli ecosistemi.

In relazione agli esiti dei monitoraggi prescritti, dovranno essere adottati i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dall'ARPA competente, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle inerenti determinazioni stabilite dall'ARPA competente. In particolare, i dati puntuali dei monitoraggi relativi alle componenti flora, habitat e fauna, dovranno essere inviati anche all'Osservatorio Regionale della Biodiversità.

Ambito di applicazione: Piano di monitoraggio ambientale



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Lombardia nell'ambito del sistema agenziale

7. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dalla dismissione:
- dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;
 - dovranno essere evitati depositi provvisori dei materiali in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
 - si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto dei materiali derivanti dalla demolizione e dei rifiuti e residui di lavorazione.

Ambito di applicazione: Suolo e sottosuolo e Ambiente idrico

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Lombardia

8. Cinque anni prima della dismissione delle opere il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

Ambito di applicazione: Monitoraggio Ambientale, fauna


Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio, cinque anni prima della dismissione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

9. Alla conclusione di ognuna delle macrofasi temporali in cui il quadro prescrittivo è articolato (ante-operam, corso d'opera, post operam), il Proponente dovrà fornire al MATTM una relazione che attesti lo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni indicate fino alla completa ottemperanza di tutte le prescrizioni.

Ambito di applicazione: Tutti gli ambiti

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: TUTTE LE FASI



Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sez. B)

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Per le problematiche paesaggistiche relative all'area Metropolitana di Milano

1. I piloni di sostegno dovranno essere del tipo a traliccio, ovvero riproposti come da situazione-esistente, in quanto tale tipologia risulta di minor impatto visivo e garantisce una maggiore permeabilità percettiva.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio Culturale: Beni Culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Milano

Per le problematiche archeologiche relative all'area Metropolitana di Milano

2. Le operazioni di scavo per la realizzazione dei sostegni 11-12-13 e in generale per tutti gli scavi previsti nel tratto compreso tra i sostegni 10 e 13 in progetto, compresi quelli per le lavorazioni accessorie, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica di una ditta specializzata in ricerche archeologiche. Qualora durante le attività di assistenza dovessero emergere evidenze di interesse archeologico, queste dovranno essere oggetto di scavo archeologico stratigrafico da parte di operatori specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio Culturale: Beni Culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Milano (Area Funzionale: *Patrimonio archeologico*)

Per le problematiche archeologiche relative alle province di Bergamo e Brescia

3. Tutte le operazioni di scavo e movimento terra, compresi i lavori di accantieramento, dovranno essere effettuate con assistenza archeologica di una ditta specializzata, con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004 e a spese della committenza.



Per tutti i lavori di scavo si richiede l'uso di escavatori con benna liscia per agevolare le operazioni di sorveglianza. Resta inteso che, in caso di rinvenimenti di evidenze archeologicamente rilevanti, queste dovranno essere oggetto di scavo stratigrafico a spese della società proponente e sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio Culturale: Beni Culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia (Area Funzionale: *Patrimonio archeologico*)


Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1 Sez. A) e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1 Sez. B).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ove necessario, ai sensi del richiamato art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, dei "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella Sez. A) di cui all'Art. 1; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua l'attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicati nella Sez. B) di cui all'Art. 1.

I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica, entro il termine di cui all'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.



Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Milano, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, all'ISPRA, all'ARPA Lombardia ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza degli Enti parco Adda Nord, Serio e Oglio e delle altre amministrazioni interessate.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.



Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO



Decreto di compatibilità ambientale del progetto

qualificazione a 380kV dell'elettrodotto aereo 'Cassano- ric. Ovest Brescia' tra S.E. Cassano d'Adda e Chiaro ed opere connesse

